



FNOMCeO

Roma, \_\_\_\_\_

COMUNICAZIONE N. 17

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI MEDICI  
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI  
PER GLI ISCRITTI ALL' ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

LORO SEDI

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. ssa Cecilia d'Addio

Resp. Istrut.:

OGGETTO:

- Legge di stabilità 2015 -  
sblocco del trattamento  
economico complessivo e  
degli effetti economici delle  
progressioni di carriera  
- D.L.90/2014 -  
semplificazione e trasparenza  
amministrativa.  
- Progressioni verticali tra  
Aree

La Federazione ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti in merito alla disposizione che blocca gli effetti economici delle progressioni di carriera comunque denominate del personale contrattualizzato di cui all'art.9, comma 21, del D.L.78/2010 negli anni 2011, 2012, 2013 e fino al 31 dicembre 2014 come prorogato dall'art.1 ,comma 1 lett. a), del DPR 4/9/2013.

Trattandosi di materia di interesse generale si ritiene di informare tutti gli Ordini e con l'occasione si evidenziano inoltre alcune delle principali novità in materia di pubblico impiego contenute nella Legge di stabilità 2015, Legge n.190/2014.

Il legislatore ha dettato delle disposizioni con le quali si prorogano alcuni vincoli già previsti per le PA e nello specifico:

1. con il comma 254 si proroga al 31.12.2015 il blocco economico della contrattazione collettiva nazionale con la possibilità di rinnovi solo per la parte normativa.
2. Il comma 255 proroga al 31.12.2018 l'indennità di vacanza contrattuale. Conseguentemente per il periodo compreso tra il 2015 e il 2018 non è consentita l'erogazione di indennità contrattuale il cui importo rimane quello stabilito alla data del 31.1.2013.

Per quanto riguarda l'oggetto della richiesta la fattispecie è disciplinata dal comma 256 della legge su menzionata che **non proroga per l'anno 2015** la disposizione di cui al quarto periodo del comma 21 del D.L.78/2010 che stabilisce per il personale contrattualizzato l'effetto esclusivamente giuridico dei passaggi di carriera.

Pertanto a far data dal 1.1.2015 per tutte le pubbliche amministrazioni le progressioni di carriera comunque denominate produrranno non solo gli effetti normativi ma anche quelli economici.

Bisogna inoltre sottolineare, che non è stata oggetto di proroga neanche la disposizione contenuta nel comma 2 - bis dell'art.9 del decreto su menzionato concernente

il blocco del trattamento accessorio all'ammontare erogato al 2010.

Pertanto dal 2015 il fondo può essere incrementato di eventuali risorse aggiuntive fermo restando che - comunque - le risorse destinate al trattamento economico accessorio devono essere decurtate di un importo pari alla riduzione del personale in servizio.

A completamento del quadro complessivo relativo alle norme in materia di pubblico impiego entrate in vigore nel 2014 si ritiene di evidenziare, inoltre, l'art.1 e l'art. 6 del D.L. 90/2014 in tema di ricambio generazionale.

L'art.1 su menzionato dispone l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio per un biennio oltre i limiti d'età per il collocamento a riposo su domanda del dipendente di cui all'art.16 del D.L.503/92, art.72, commi 8, 9 e 10 del D.L.112/2008 e art.9, comma 31, del D.L.78/2010.

L'art.6 stabilisce che è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs.165/2001 e, pertanto, anche agli Ordini professionali, di attribuire incarichi di studio e di consulenza nonché conferire incarichi dirigenziali o direttivi ai soggetti già lavoratori in quiescenza.

Tali incarichi possono essere conferiti esclusivamente a titolo gratuito per una durata non superiore ad un anno non prorogabile né rinnovabile presso l'amministrazione.

Si richiama inoltre l'attenzione degli Ordini provinciali sulla modifica introdotta dall'art.62 del D.Lgs.150/2009 che ha novellato l'art.24 del D.Lgs.150/2009 e l'art.52 del D.Lgs.165/2001.

A decorrere dal 1 gennaio 2010 la progressione tra le Aree può avvenire esclusivamente attraverso lo strumento del concorso pubblico con riserva del personale interno non superiore al 50% dei posti messi a concorso. Tale disciplina comporta pertanto la necessità del possesso della laurea sia per il personale interno che per quello esterno.

La disapplicazione di tale disposizione comporta responsabilità dirigenziale ovvero dell'organismo decisionale nonché problematiche nella fase di ricostituzione della carriera ai fini pensionistici.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Dott. Amedeo Bianco

